

(N. 971)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1977

Disciplina delle funzioni di messo notificatore della Amministrazione periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti messi fra il personale non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 — il cui contenuto è stato sostanzialmente recepito dal vigente articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 — ha disposto che la notificazione al contribuente degli avvisi e degli altri atti degli uffici delle imposte dirette deve essere eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dagli stessi uffici delle imposte.

In relazione a tali disposizioni, a seconda delle necessità degli uffici imposte, sono stati assunti, con apposita autorizzazione dei titolari degli uffici stessi, messi speciali, la cui assunzione non dà luogo ad un contratto di pubblico impiego bensì ad un rapporto di non diretta dipendenza che si concreta con l'effettuazione di prestazioni saltuarie.

Era quindi naturale che detti messi speciali aspirassero, col passar del tempo, ad un regolare rapporto di pubblico impiego.

Il primo inquadramento tra il personale non di ruolo dei messi speciali ebbe attuazione in applicazione dell'articolo 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, che prevedeva il collocamento con la qualifica di diurnisti nelle categorie del personale non di ruolo di coloro comunque assunti o denominati con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in servizio alla data del 12 aprile 1962.

In conseguenza furono inquadrati i messi speciali in servizio a detta data e cioè nella IV categoria la maggior parte di essi, in quanto avevano esercitato esclusivamente le funzioni di notifica, e nella III categoria o nella II una piccola parte di essi, che aveva svolto prevalentemente funzioni esecutive o di concetto e che era in possesso di un adeguato titolo di studio.

I messi speciali, assunti successivamente alla data del 12 aprile 1962, chiesero a loro volta ed ottennero anch'essi, in virtù dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, di contenuto analogo all'articolo 21 della legge n. 959, l'inquadramento tra il personale non di ruolo purchè in servizio alla data del 1° marzo 1968.

I messi speciali assunti dopo tale data furono anch'essi inquadrati tra il personale non di ruolo in virtù dell'articolo 25, terzo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che estendeva le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, al personale comunque assunto o denominato, in servizio alla data del 31 luglio 1970.

L'ultimo inquadramento dei messi speciali è stato effettuato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, che all'articolo 3 ha previsto l'estensione dell'articolo 25 a coloro i quali erano in servizio alla data del 10 novembre 1970.

Successivamente a quest'ultima data, per poter soddisfare l'esigenza degli uffici imposte di tempestivamente provvedere alla notificazione dei numerosissimi atti ed avvisi, che sono in continuo aumento, si è reso necessario assumere altri messi speciali, i quali — al pari dei messi speciali assunti a tutto il 10 novembre 1976, che, come si è detto, sono stati tutti sistemati —

aspirano ad essere assunti alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria. È una doverosa sistemazione, alla quale l'Amministrazione finanziaria ritiene di non potersi sottrarre perchè tale personale, pur essendo estraneo all'Amministrazione, ha finora assicurato, sia pure con rapporto d'impiego precario, la continuità del delicato servizio di notificazione degli atti, disimpegnandolo scrupolosamente; sistemazione che peraltro completa l'inquadramento tra il personale non di ruolo dei messi speciali, e che — in relazione all'ordine del giorno votato dal Senato in data 30 aprile 1976 — attua la volontà del Parlamento che ha impegnato il Governo a dare al problema una adeguata soluzione.

Con l'unito disegno di legge si provvede (art. 1) pertanto alla sistemazione del residuo contingente (consistente in circa 150 unità) dei messi notificatori speciali assunti in servizio dopo la preindicata data del 10 novembre 1970 e fino a tutto il 1° dicembre 1976, i quali vengono inquadrati, a domanda, se in possesso del prescritto titolo di studio, nel ruolo dell'amministrazione periferica delle imposte dirette con la qualifica di diurnista di terza categoria, da cui si accede alla carriera esecutiva dopo il compimento del prescritto periodo di servizio non di ruolo.

I messi di cui allo stesso articolo 1 che sono in possesso della licenza elementare sono invece inquadrati con la qualifica di quarta categoria, con le mansioni proprie di quest'ultima.

Allo scopo di assicurare la continuità del servizio delle notificazioni si dispone che il suddetto personale dopo l'assunzione, ferme restando le attribuzioni proprie della carriera esecutiva, nella quale viene inquadrato, continua a svolgere il servizio di notificazione a fronte di un congruo compenso che viene corrisposto a titolo di rimborso spese per le notifiche effettuate.

Restano esclusi dall'inquadramento sia i messi eventualmente assunti dopo il 1° dicembre 1976, sia i messi che si trovino in condizione di incompatibilità con le vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego.

Il disegno di legge prevede espressamente (art. 2) che gli aspiranti all'inquadramento debbono indicare nella domanda di assunzione di essere disposti a prestare servizio presso l'ufficio al quale saranno assegnati. La disposizione si è resa necessaria per poter consentire all'Amministrazione di ripartire su tutto il territorio nazionale, in base alle esigenze dei singoli uffici delle imposte, il contingente dei messi da inquadrare, atteso che gli stessi attualmente prestano servizio nell'ambito di alcuni dei compartimenti delle imposte dirette.

Si fa inoltre espresso divieto (art. 3) di conferire nuovi incarichi per la notifica degli atti degli uffici delle imposte dirette. Ciò per ovviare all'inconveniente di trovarsi ancora una volta a dover affrontare e risolvere il problema di un successivo inquadramento di detti messi.

Si è anche ravvisata l'opportunità di introdurre nel disegno di legge un'apposita disposizione (art. 4) intesa ad attribuire la qualifica iniziale della carriera esecutiva agli ex messi notificatori speciali, nel caso che gli stessi siano in possesso del prescritto

titolo di studio. Si tratta di messi già in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria che vennero inquadrati, in base alle su menzionate leggi, con qualifica più modesta di diurnista di quarta categoria, e successivamente in quella dei commessi.

Lo scopo della disposizione è ovvio: si tratta di porre tutti gli ex messi speciali sullo stesso piano. Anche per quest'ultima categoria di personale è prevista la possibilità di utilizzo per il servizio di notificazione, previo adeguato compenso a titolo di templati dal disegno di legge.

L'articolo 5 prevede l'accantonamento di posti nelle qualifiche iniziali dei rispettivi ruoli organici in corrispondenza degli inquadramenti e dei passaggi di carriera contemplati dal provvedimento.

Viene disciplinata (art. 6), infine, la misura dei diversi compensi spettanti alle suddette categorie di personale per il servizio di notificazione effettivamente svolto.

L'ultima disposizione (art. 7) del provvedimento indica la spesa ed i relativi mezzi per farvi fronte.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I messi notificatori speciali, di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, numero 645, e all'articolo 60, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, incaricati della notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, retribuiti con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato, assunti dopo il 10 novembre 1970 e non oltre il 1° dicembre 1976, che non abbiano superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il cinquantesimo anno di età, siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e che alla data del 1° dicembre 1976 non versavano in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati, a domanda, con la qualifica di diurnista di terza categoria, nell'Amministrazione periferica delle imposte dirette. Il predetto personale, oltre a svolgere le mansioni proprie della qualifica nella quale viene inquadrato, è tenuto ad eseguire la notificazione degli avvisi e degli altri atti che debbono essere notificati al contribuente a cura degli uffici delle imposte dirette.

Il personale di cui al primo comma che sia in possesso della licenza elementare è inquadrato, a domanda, con la qualifica di diurnista di quarta categoria nella Amministrazione periferica delle imposte dirette, ed esplica le mansioni proprie della categoria di appartenenza.

L'inquadramento ha decorrenza agli effetti giuridici dalla data del relativo provvedimento ed agli effetti economici dalla successiva data di effettiva prestazione del servizio.

Si applica il disposto dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, ai fini del suc-

cessivo collocamento nel ruolo della carriera esecutiva ed in quello della carriera ausiliaria.

Art. 2.

Le domande di inquadramento redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte dirette — devono essere prodotte all'ufficio imposte presso cui il richiedente svolge l'incarico di messo notificatore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'interessato deve indicare:

- 1) cognome e nome;
- 2) data e luogo di nascita;
- 3) stato di famiglia;
- 4) possesso della cittadinanza italiana;
- 5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 6) se abbia riportato condanne penali;
- 7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 8) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- 9) di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione;
- 10) domicilio o recapito al quale desidera che siano inviate le eventuali comunicazioni.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere vistata dal capo dell'ufficio ricevente.

Il requisito della buona condotta è accertato d'ufficio.

A corredo della domanda di assunzione devono essere allegati:

- a) copia autentica del provvedimento di autorizzazione da cui risulti inequivocabilmente la data in cui è stato conferito l'incarico di svolgere le mansioni di messo notificatore, da rilasciarsi, in carta semplice,

dal capo dell'ufficio che ha concesso l'autorizzazione stessa;

b) una dichiarazione in carta semplice da rilasciarsi dal competente capo dell'ufficio da cui risulti che l'interessato ha effettivamente ed ininterrottamente svolto le mansioni di messo notificatore e che le svolgeva anche alla data del 1° dicembre 1976.

Entro sessanta giorni dalla data di assunzione in servizio, gli interessati dovranno produrre, a pena di decadenza, agli uffici presso cui sono stati assegnati, i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato di godimento dei diritti politici;
- d) certificato penale;
- e) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;
- f) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego a cui aspira.

Gli invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel predetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 3.

È fatto divieto, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di conferire incarichi per il servizio di notificazione di atti degli uffici delle imposte dirette.

Art. 4.

I messi speciali, già inquadrati nella quarta categoria di diurnista dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette in virtù della legge 19 luglio 1962, n. 959, della legge 18 marzo 1968, n. 249, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, numero 276, ed appartenenti, alla data del 1° dicembre 1976, alla carriera ausiliaria della stessa Amministrazione, possono chiedere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, il passaggio alla qualifica iniziale della carriera esecutiva anche in soprannumero, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Il predetto personale, oltre a svolgere le mansioni proprie della carriera esecutiva, è tenuto ad eseguire la notificazione degli avvisi e degli altri atti che debbono essere notificati al contribuente a cura degli uffici delle imposte dirette.

L'inquadramento ha decorrenza agli effetti giuridici dalla data del relativo provvedimento ed agli effetti economici dalla successiva data di effettiva prestazione del servizio.

Art. 5.

In corrispondenza degli inquadramenti nelle categorie non di ruolo di cui all'articolo 1 e dei passaggi di carriera di cui all'articolo 4, sono lasciati vacanti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei rispettivi ruoli organici dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

Art. 6.

Al personale di cui agli articoli 1 e 4 spetta, a titolo di rimborso spese, per ogni notifica effettuata, un compenso di lire 100.

I compensi per il rimborso spese di notifica di cui al comma precedente saranno corrisposti con i fondi stanziati sul capitolo

4652 del corrente esercizio finanziario, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 592.000.000 in ragione d'anno, si provvede per gli anni 1977 e 1978 mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.